

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 563-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1969
(V. Stampato n. 1047)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 marzo 1969*

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1969

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con disegno di legge n. 1064, presentato alla Camera dei deputati il 19 febbraio 1969, il finanziamento del Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, viene gradualmente assunto a completo carico dello Stato dal 1969 al 1975 e l'apporto dello Stato stesso già previsto in detto periodo in complessive lire 3.302 miliardi viene aumentato a complessive lire 8.041 miliardi. Nel 1969 l'importo già previsto in lire 454,6 miliardi viene aumentato a lire 904 miliardi, cioè di altre lire 449,4 miliardi.

Dice l'articolo 3 del disegno di legge suindicato: « All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno 1969 si provvede:

1) quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine;

2) quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di Buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito ».

Ora il disegno di legge, che abbiamo all'esame, riguarda appunto la conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, suindicato, che la Camera dei deputati ha già approvato e su cui, a maggioranza (col parere contrario del PCI e del PSIUP), hanno espresso parere favorevole la Commissione giustizia e la Commissione industria, commercio interno ed estero e turismo del Senato.

Il nuovo provvedimento propone l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine:

1) da lire 11.990 a lire 13.295 per quintale (cioè di lire 13,05 per chilogrammo) sulla benzina;

2) da lire 1.199 a lire 1.329,50 per quintale sui quantitativi di « jet fuel JP4 » destinati all'Amministrazione della difesa eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina;

3) da lire 4.890 a lire 5.430 per quintale sui gas di petrolio liquefatti per auto-trazione.

In sostanza, si tratta di un aumento che lascia invariati i rapporti di prezzo e quindi di convenienza economica all'utilizzo dei vari prodotti petroliferi e contrariamente a quanto avvenuto in passato nessuna critica è stata mossa, da nessun settore politico, ad eventuali sperequazioni cui potrebbe dar luogo il provvedimento.

Si sono invece fatte, direi ripetute in genere (perchè molte già fatte alla Camera dei deputati), critiche in relazione ad alcuni punti:

1) il ricorso al decreto-catenaccio: secondo colleghi dell'opposizione, dovendo il provvedimento reperire entrate relative ad una proposta del Governo con normale disegno di legge (l'aumento delle pensioni INPS), anche il provvedimento in esame doveva assumere la natura di normale disegno di legge. Si dimentica, da un lato, la natura della materia trattata (imposte di fabbricazione) che esige la determinazione senza preavvisi di nessun genere della data di decorrenza e d'altro canto si dimentica la finalità del provvedimento che è di reperire per il 1969 una copertura di lire 95 miliardi: ogni ritardo nella decorrenza avrebbe comportato od una riduzione dell'entrata od un aumento dell'imposta.

2) L'aumento disposto, date le finalità di copertura di una maggiore determinata spesa, assumerebbe la natura di imposta di scopo: giustamente alla Camera dei deputati ed in Commissione, specie da parte del Presidente senatore Martinelli, è stato dimostrato come non ricorrano qui le caratteristiche di detta imposta. Cito allo scopo quanto precisa (come del resto tutta la dottrina) il Giannini (nelle sue « Istituzioni di diritto tributario »): « Non sarebbe in contrasto con la sua essenziale struttura giuridica il fatto che il provento d'una imposta fosse, per disposizione del legislatore, più specificamente destinato a provvedere i mezzi occorrenti per un determinato servizio pubblico ».

Gli è che se nuove o maggiori entrate debbano essere determinate e precisate per

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soddisfare il precetto costituzionale di cui all'articolo 81 « tutte le entrate dello Stato quale che ne sia la natura e la fonte, costituiscono una massa giuridicamente e contabilmente unica, dalla quale indistintamente si prelevano a seconda del bisogno, ed entro i limiti fissati dalla legge del bilancio per ciascun capitolo, le somme necessarie per il pagamento... ».

3) Si è criticata pure la scelta fatta dal Governo. Secondo il PLI si sarebbe dovuto evitare una nuova imposizione coprendo il maggiore onere delle pensioni con « economie sulla gestione del bilancio ». È una proposta che i liberali vanno frequentemente facendo, dimenticando da un lato una realtà e cioè che ogni anno le pur maggiori entrate trovano pieno ed ampio assorbimento nelle maggiori spese e d'altro canto non tenendo presente che la pubblica Amministrazione non solo deve sempre più ammodernarsi, ma anche i funzionari hanno pur bisogno di adeguati compensi.

Mi si perdoni se ricordo che oltre un secolo fa Crispi criticava Sella e Minghetti ed esortava il Governo a diminuire le spese, « a metter la falce nella radice », ammonendo « non continuate nella via degli imprestiti perchè questa è la via degli abissi... » però quando Crispi divenne Ministro « fu il più prodigo di tutti gli uomini di Stato della nuova Italia » (così si legge nella « Storia del Debito Pubblico del Regno d'Italia » del Tivaroni).

Secondo i comunisti ed il PSIUP bastava aumentare le previsioni del bilancio dell'entrata o ricorrere al mercato finanziario.

In Commissione l'onorevole Belotti ha dimostrato la pericolosità di tale strada che del resto la stessa sinistra di opposizione in altri tempi ha duramente combattuto (vedasi il Tivaroni, opera citata).

4) Un'altra critica è venuta dalle opposizioni circa una presunta contraddizione tra l'aumento delle pensioni che ha avuto tra l'altro il fine di sostenere la domanda interna e l'aumento del prezzo della benzina che in qualche modo costituisce motivo di freno ai consumi interni. Indubbiamente c'è qualche verità in tale affermazio-

ne, ma il problema va considerato nel suo complesso e in un tempo non brevissimo in cui operano altri strumenti di incentivazione di notevole portata già approvati dal Governo e dal Parlamento.

5) È stato obiettato che il provvedimento dovrebbe essere approvato contestualmente a quello di aumento delle pensioni: potrebbe darsi, ha detto il senatore Li Vigni, che la Camera aumentasse la spesa delle pensioni; ma a parte che la Camera stessa dovrebbe trovare immediatamente la relativa copertura è indubbio che comunque l'aumento della benzina non dovrebbe essere maggiore di quello proposto.

Altri problemi sono stati sollevati in relazione all'incidenza sul costo della vita, sulla vertenza in atto degli addetti ai distributori della benzina: per questi ha giustamente precisato il Presidente senatore Martinelli che la competenza di una soluzione esula dalle competenze della Commissione e spetta alle parti contraenti o, al massimo, al CIP.

Credo che si possa concludere con quanto osservava in Commissione il senatore Belotti: certo è un provvedimento che non fa piacere a nessuno, ma se tutti siamo d'accordo sugli aumenti proposti per le pensioni dell'INPS nessuno può immaginare che una spesa complessiva di lire 8.041 miliardi che lo Stato assumerà dal 1969 al 1975, tenuto conto della sua natura di spesa corrente, possa essere coperta con indebitamenti, ricorrendo al mercato finanziario, pagando « a papà morto ».

La scelta della copertura operata dal Governo, anche se conseguenze in certi settori specie immediati ci saranno, risponde quindi a quel principio di equilibrio economico-finanziario perseguito dalla Programmazione.

Prego quindi gli onorevoli colleghi di voler confortare del loro voto il seguente provvedimento approvato a maggioranza in sede referente in Commissione col voto contrario del PCI e del PSIUP e con l'astensione del PLI.

ZUGNO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

ALLEGATO

Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 15 febbraio 1969 - Edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nel particolare momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 11.990 a lire 13.295 per quintale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « *jet fuel JP4* », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.199 a lire 1.329,50 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 4.890 a lire 5.430 per quintale.

ARTICOLO 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

ARTICOLO 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso articolo 2.

ARTICOLO 4.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SARAGAT

RUMOR - REALE - PRETI - COLOMBO EMILIO -
GUI - GAVA - TANASSI - COLOMBO VITTORINO

Visto, *il Guardasigilli Gava*.